



2018/0082(COD)

17.9.2018

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Relatore per parere: Pilar Ayuso

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nell'Unione europea gli agricoltori sono nella posizione più debole della catena alimentare a causa del loro bassissimo potere contrattuale. Negli ultimi anni la politica agricola comune (PAC) ha introdotto nuove disposizioni volte a migliorare la loro posizione sul mercato, promuovendo una maggiore concentrazione della domanda mediante le organizzazioni dei produttori.

Sebbene l'orientamento politico si sia spostato in una direzione più positiva, vi è ancora un margine di miglioramento legislativo e resta molto da fare per raggiungere un equilibrio ottimale tra i vari attori. Un grado elevato di frammentazione della filiera agro-alimentare, l'approccio orientato al mercato degli strumenti di sostegno della PAC e la crescente volatilità dei prezzi sono tutti fattori che rendono fondamentale garantire condizioni di parità adeguate tra fornitori e acquirenti.

È importante sottolineare che per gli agricoltori le pratiche sleali possono comportare perdite economiche, controbilanciando i benefici ottenuti dalle sovvenzioni della PAC, che sono sempre più subordinate alla sostenibilità ambientale. Esistono numerosi tipi di pratiche sleali ma alcune, come le vendite in perdita, sono molto frequenti e le vittime hanno uno scarso margine di manovra per reagire in tali casi date le lacune e le incertezze giuridiche.

È giunto il momento che l'Unione europea reagisca a questa situazione e si adoperi per creare un quadro giuridico che contribuisca a ottenere un equilibrio migliore nella filiera alimentare. Le pratiche sleali nuocciono alla redditività di molte imprese agricole nell'Unione europea e gli Stati membri non possono limitarsi a far finta di non vedere tale situazione. L'iniziativa Supply Chain Initiative (SCI - iniziativa della catena di approvvigionamento), adottata alcuni anni fa, ha portato a definire un insieme positivo di principi per le buone pratiche, ma sfortunatamente si è rilevata insufficiente per combattere con efficacia le pratiche sleali fintantoché non sarà accompagnata da sanzioni in caso di mancato rispetto, oltre a non prevedere la possibilità di presentare reclami riservati.

Ci congratuliamo con la Commissione per aver compiuto il primo passo introducendo una normativa dell'UE in materia e proponendo disposizioni minime per tutti gli Stati membri. La proposta tuttavia dovrebbe essere migliorata sotto certi aspetti, per evitare di tradursi in un mero gesto politico.

Innanzitutto è molto importante che il testo giuridico dell'UE non indebolisca i progressi già compiuti in alcuni Stati membri per affrontare le pratiche sleali. Un elemento centrale per il relatore è quello di permettere alle amministrazioni nazionali di andare oltre i requisiti minimi fissati dalla direttiva. Alcuni paesi hanno posto in essere regolamentazioni che hanno migliorato sensibilmente le relazioni tra tutti gli attori della catena del valore.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della proposta, riteniamo che sia eccessivamente restrittivo poiché copre soltanto le pratiche abusive dei grandi acquirenti nei confronti delle piccole e medie imprese fornitrici. Il relatore ritiene che la tutela giuridica dell'UE dovrebbe essere ampliata per coprire tutto lo spettro di situazioni sleali.

Il testo della Commissione non tratta le vendite sottocosto, che sono invece il tema principale delle denunce presentate dagli agricoltori per quanto riguarda talune pratiche arbitrarie di

promozione dei prodotti deperibili effettuate dai grandi acquirenti come azioni per attrarre i clienti.

Il relatore è convinto che senza contratti scritti la legislazione dell'UE non sarà mai efficace. Sebbene la legislazione in materia di PAC non preveda ancora l'obbligo di contratti scritti a livello di UE, la nuova direttiva dovrebbe quanto meno rispecchiare i progressi compiuti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, che permette agli Stati membri di stipulare contratti scritti obbligatori nei loro territori. Il relatore incoraggia tutti gli Stati membri a introdurre i contratti obbligatori seguendo l'esempio di alcuni paesi, come la Spagna.

Al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero dotarsi di criteri uniformi per il calcolo delle sanzioni in caso di pratiche sleali, senza pregiudicare le competenze nazionali. Il relatore propone una formulazione che è simile ad altre già presenti nei testi legislativi esistenti dell'UE.

Un altro elemento importante di cui tenere conto nella legislazione dell'UE quando si affrontano le pratiche commerciali sleali è la trasparenza dei mercati. Sulla scia di talune disposizioni nazionali già adottate, il relatore propone che tutti gli Stati membri istituiscano osservatori nazionali della filiera agroalimentare per monitorare i prezzi del mercato e rilevare le irregolarità. Tale strumento si rivelerebbe molto utile per valutare l'attuazione della legislazione in vista delle future revisioni e per procedere a uno scambio dei dati nazionali.

Un elemento centrale della proposta della Commissione è la possibilità di tutelare la riservatezza di un produttore che presenta una denuncia, aspetto che neutralizza il fattore "paura" nella presentazione delle denunce. Il relatore vorrebbe rafforzare il testo della Commissione per rendere automatico il diritto alla riservatezza.

Tra le altre modifiche rilevanti al testo della Commissione, il relatore vorrebbe inoltre sottolineare la necessità di includere nell'ambito di applicazione della direttiva gli acquirenti stabiliti nei paesi terzi che acquistano prodotti dell'UE per la vendita nei mercati degli Stati membri. L'obiettivo è quello di evitare una situazione in cui alcuni acquirenti possano sottrarsi alle disposizioni della direttiva semplicemente trasferendo il proprio luogo di stabilimento al di fuori dell'UE.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nella filiera **alimentare** operano

Emendamento

(3) Nella filiera **agroalimentare**

diversi soggetti, dalla fase di produzione a quella di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. Per questi prodotti, la filiera è di gran lunga il più importante canale di **transito "dal produttore al consumatore"**. Gli operatori commercializzano i prodotti alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del trattato, per uso alimentare, e altri prodotti alimentari non inclusi in tale allegato, ma risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, per uso alimentare.

operano diversi soggetti, dalla fase di produzione a quella di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. Per questi prodotti, la filiera è di gran lunga il più importante canale di **consegna dei prodotti**. Gli operatori commercializzano i prodotti **agricoli o** alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del trattato, per uso alimentare, e altri prodotti alimentari non inclusi in tale allegato, ma risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli per uso alimentare **e di prodotti agricoli**.

(La sostituzione di "filiera alimentare" in "filiera agroalimentare" si applica in tutto il testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il numero e le dimensioni degli operatori variano tra una fase e l'altra della filiera **alimentare**. Le differenze nel potere contrattuale dipendono dai diversi livelli di concentrazione degli operatori e possono indurre questi ultimi ad esercitare in modo scorretto tale potere attraverso l'uso di pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono dannose soprattutto per gli operatori di dimensioni medio-piccole presenti nella filiera. **Quasi sempre i produttori agricoli, che forniscono prodotti agricoli primari, sono proprio di queste dimensioni.**

Emendamento

(5) Il numero e le dimensioni degli operatori variano tra una fase e l'altra della filiera **agroalimentare**. Le differenze nel potere contrattuale dipendono dai diversi livelli di concentrazione degli operatori e possono indurre questi ultimi ad esercitare in modo scorretto tale potere attraverso l'uso di pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono dannose soprattutto per gli operatori di dimensioni medio-piccole **e a media capitalizzazione** presenti nella filiera **agroalimentare sia all'interno che all'esterno dell'Unione**. **Tuttavia tutti gli operatori, indipendentemente dalle loro dimensioni economiche, sono vulnerabili alle pratiche commerciali sleali.**

Motivazione

Per la prima parte dell'emendamento: cfr. motivazione dell'emendamento 7. La seconda parte prepara il terreno per ampliare l'ambito di applicazione a tutti gli operatori indipendentemente dalle loro dimensioni economiche. I produttori alimentari di piccole dimensioni e i lavoratori dei paesi in via sviluppo subiscono, direttamente o indirettamente, gli effetti delle pratiche commerciali sleali imposte dagli attori più influenti della filiera alimentare.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) I produttori agricoli che forniscono prodotti agricoli primari sono perlopiù di dimensioni medio-piccole. Tuttavia, l'insieme limitato di criteri utilizzato per definire le piccole e medie imprese è spesso superato nella produzione agricola, ad esempio quando si impiegano lavoratori stagionali. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione della presente direttiva per includervi le imprese a media capitalizzazione. Le imprese a media capitalizzazione sono imprese o organizzazioni di produttori, cooperative o associazioni di organizzazioni di produttori, con una struttura di medie dimensioni, un coefficiente patrimoniale elevato e con un massimo di 3 000 dipendenti. Le imprese a media capitalizzazione, inoltre, possono avere carattere familiare. Le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione hanno scarso potere di mercato rispetto ai soggetti di grandi dimensioni che operano nella filiera agricola o alimentare.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela da alcune pratiche commerciali manifestamente sleali per ridurre la frequenza e contribuire a garantire un tenore di vita equo ai produttori agricoli. Ne dovrebbero derivare benefici per tutti i produttori agricoli o per qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca prodotti alimentari, incluse le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, **a condizione che tutti questi soggetti rientrino nella definizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹². Tali fornitori di micro, piccole o medie dimensioni sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali e meno in grado di farvi fronte senza subirne un impatto negativo a livello di redditività.** Poiché la pressione finanziaria sulle **piccole e medie** imprese causata dalle pratiche commerciali sleali attraversa spesso l'intera filiera per giungere ai produttori agricoli, le norme sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero tutelare anche i fornitori intermedi **di piccole e medie dimensioni** nelle fasi a valle della produzione primaria. Tutelando i fornitori intermedi si dovrebbero inoltre evitare le conseguenze indesiderate (segnatamente in termini di un aumento eccessivo dei prezzi) di una diversione degli scambi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati, verso fornitori non tutelati.

¹² **GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.**

Emendamento

(7) È opportuno introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela da alcune pratiche commerciali manifestamente sleali per ridurre la frequenza e contribuire a garantire un tenore di vita equo ai produttori agricoli. Ne dovrebbero derivare benefici per tutti i produttori agricoli o per qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca prodotti alimentari, incluse le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori. Poiché la pressione finanziaria sulle imprese causata dalle pratiche commerciali sleali attraversa spesso l'intera filiera per giungere ai produttori agricoli, le norme sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero tutelare anche i fornitori intermedi nelle fasi a valle della produzione primaria. Tutelando i fornitori intermedi si dovrebbero inoltre evitare le conseguenze indesiderate (segnatamente in termini di un aumento eccessivo dei prezzi) di una diversione degli scambi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati, verso fornitori non tutelati.

Motivazione

Il presente emendamento prepara il terreno per ampliare l'ambito di applicazione a tutti gli operatori indipendentemente dalle loro dimensioni economiche.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Quando vendono prodotti alimentari ad acquirenti stabiliti nell'Unione, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero poter contare sul livello minimo di tutela dell'Unione, onde evitare effetti indesiderati di distorsione derivanti dalla tutela dei fornitori nell'Unione.

Emendamento

(8) Quando vendono prodotti alimentari ad acquirenti stabiliti nell'Unione, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero poter contare sul livello minimo di tutela dell'Unione, onde evitare effetti indesiderati di distorsione derivanti dalla tutela dei fornitori nell'Unione. ***La politica dell'Unione deve inoltre essere coerente agli impegni assunti dall'Unione in favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile.***

Motivazione

La quota sempre più esigua di entrate percepite dai produttori su piccola scala e dai lavoratori nel settore alimentare dei paesi in via di sviluppo e le condizioni di lavoro cui sono soggetti per effetto delle pratiche commerciali sleali mettono a repentaglio la politica di sviluppo dell'Unione e i suoi obiettivi previsti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le norme pertinenti dovrebbero applicarsi ***al comportamento commerciale degli operatori della filiera alimentare di dimensioni più grandi, vale a dire non medio-piccoli, poiché sono loro a possedere normalmente un maggior potere contrattuale relativo negli scambi commerciali con i fornitori di piccole e***

Emendamento

(9) Le norme pertinenti dovrebbero applicarsi ***a tutti gli operatori commerciali*** della filiera ***agroalimentare.***

medie dimensioni.

Motivazione

Il presente emendamento prepara il terreno per ampliare l'ambito di applicazione a tutti gli operatori indipendentemente dalle loro dimensioni economiche.

Emendamento 7

Proposta di direttiva **Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) Poiché la maggior parte degli Stati membri dispone già di norme nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, ancorché discordanti, è opportuno usare lo strumento della direttiva per introdurre un livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell'Unione. In tal modo gli Stati membri dovrebbero poter integrare le norme pertinenti nel loro ordinamento giuridico nazionale così da creare un regime coerente. Si dovrebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose per proteggere i fornitori e gli acquirenti **medio-piccoli** dalle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese lungo la filiera **alimentare**, pur rispettando i limiti imposti dal diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(10) Poiché la maggior parte degli Stati membri dispone già di norme nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, ancorché discordanti, è opportuno usare lo strumento della direttiva per introdurre un livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell'Unione. In tal modo gli Stati membri dovrebbero poter integrare le norme pertinenti nel loro ordinamento giuridico nazionale così da creare un regime coerente. Si dovrebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose per proteggere **tutti** i fornitori e **tutti** gli acquirenti **indipendentemente dalle loro dimensioni economiche** dalle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese lungo la filiera **agroalimentare**, pur rispettando i limiti imposti dal diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno.

Motivazione

Il presente emendamento prepara il terreno per ampliare l'ambito di applicazione a tutti gli operatori indipendentemente dalle loro dimensioni economiche.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Poiché le pratiche commerciali sleali possono verificarsi in qualsiasi fase della vendita di un prodotto alimentare, vale a dire prima, durante o dopo un'operazione di vendita, gli Stati membri dovrebbero far sì che le disposizioni della presente direttiva si applichino a questo tipo di pratiche indipendentemente dal momento in cui si verificano.

Emendamento

(11) Poiché le pratiche commerciali sleali possono verificarsi in qualsiasi fase della vendita di un prodotto **agricolo o** alimentare, vale a dire prima, durante o dopo un'operazione di vendita, **o nell'ambito di una prestazione di servizi connessi al processo di vendita dall'acquirente al fornitore**, gli Stati membri dovrebbero far sì che le disposizioni della presente direttiva si applichino a questo tipo di pratiche indipendentemente dal momento in cui si verificano.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Nel decidere se una singola pratica commerciale è da considerarsi sleale è importante ridurre il rischio che il ricorso ad accordi equi tra le parti, volti a creare efficienza, venga limitato. È quindi opportuno operare una distinzione tra le pratiche che sono previste in termini chiari ed univoci negli accordi di fornitura fra le parti e quelle messe in atto dopo l'inizio dell'operazione, senza essere state preventivamente concordate in termini chiari ed univoci, in modo tale da vietare unicamente le modifiche unilaterali e retroattive apportate alle condizioni pertinenti dell'accordo di fornitura. Alcune pratiche commerciali sono però considerate sleali per loro stessa natura e non dovrebbero essere soggette alla libertà contrattuale delle parti di non considerarle tali.

Emendamento

(12) Nel decidere se una singola pratica commerciale è da considerarsi sleale è importante ridurre il rischio che il ricorso ad accordi equi tra le parti, volti a creare efficienza, venga limitato. È quindi opportuno operare una distinzione tra le pratiche che sono previste in termini chiari ed univoci negli accordi di fornitura fra le parti e quelle messe in atto dopo l'inizio dell'operazione, senza essere state preventivamente concordate in termini chiari ed univoci, in modo tale da vietare unicamente le modifiche unilaterali e retroattive apportate alle condizioni pertinenti dell'accordo di fornitura. Alcune pratiche commerciali sono però considerate sleali per loro stessa natura e non dovrebbero essere soggette alla libertà contrattuale delle parti di non considerarle tali. ***I fornitori, inoltre, non dovrebbero agire sotto coercizione quando accettano un accordo di fornitura.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di garantire un'efficace applicazione dei divieti previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità di contrasto incaricata di farli rispettare. L'autorità dovrebbe essere in grado di agire di propria iniziativa o sulla base di denunce presentate dalle parti vittime di pratiche commerciali sleali nella filiera **alimentare**. Quando **un denunciante chiede che la sua identità rimanga riservata per paura di ritorsioni**, l'autorità di contrasto dello Stato membro dovrebbe **rispettare tale richiesta**.

Emendamento

(13) Al fine di garantire un'efficace applicazione dei divieti previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità di contrasto incaricata di farli rispettare. L'autorità dovrebbe essere in grado di agire di propria iniziativa o sulla base di denunce presentate dalle parti vittime di pratiche commerciali sleali nella filiera **agroalimentare**. Quando **è presentata una denuncia**, l'autorità di contrasto dello Stato membro dovrebbe **garantire che l'identità del denunciante resti anonima**.

Motivazione

L'emendamento garantisce l'anonimato delle denunce.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Al fine di garantire un'efficace applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali, le autorità di contrasto designate dovrebbero disporre di tutte le risorse, il personale e le competenze necessari.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le denunce da parte di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori possono servire a tutelare l'identità dei singoli membri dell'organizzazione che sono fornitori di piccole e medie dimensioni e che si ritengono esposti al rischio di pratiche commerciali sleali. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti procedurali del convenuto.

Emendamento

(14) Le denunce da parte di organizzazioni di produttori o **fornitori o associazioni di organizzazioni di produttori o fornitori** possono servire a tutelare l'identità dei singoli membri dell'organizzazione **o delle aziende agricole a conduzione familiare** che sono fornitori di piccole e medie dimensioni e che si ritengono esposti al rischio di pratiche commerciali sleali. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti procedurali del convenuto.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero disporre dei poteri necessari che consentano loro di raccogliere efficacemente dati concreti mediante una richiesta di informazioni. Esse dovrebbero avere il potere di **ordinare, se del caso, la cessazione di una pratica vietata. Eventuali elementi deterrenti, quali il potere di infliggere sanzioni e la pubblicazione dei risultati delle indagini, possono favorire un cambiamento dei comportamenti e soluzioni tra le parti in fase di precontenzioso e, pertanto, dovrebbero essere parte integrante dei poteri conferiti alle autorità di contrasto. La Commissione e le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente per garantire un approccio comune in merito all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. In particolare, le autorità di contrasto dovrebbero fornirsi assistenza**

Emendamento

(15) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero disporre dei poteri necessari che consentano loro di raccogliere efficacemente dati concreti mediante una richiesta di informazioni. **Per l'efficace attuazione della presente direttiva, le autorità di contrasto dovrebbero avere il potere di vietare una pratica commerciale sleale, infliggere sanzioni e pubblicare i risultati delle indagini. Tali poteri possono fungere da deterrente e favorire un cambiamento dei comportamenti e soluzioni tra le parti in fase di precontenzioso e, pertanto, dovrebbero essere parte integrante dei poteri conferiti alle autorità di contrasto. Le autorità di contrasto dovrebbero tenere conto delle violazioni ripetute della direttiva.** La Commissione e le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente per garantire un approccio comune in merito

reciproca, ad esempio scambiandosi informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera.

all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva, ***in particolare riguardo alle sanzioni***. In particolare, le autorità di contrasto dovrebbero fornirsi assistenza reciproca, ad esempio scambiandosi informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Le autorità di contrasto dovrebbero applicare sanzioni dissuasive e proporzionate per chi viola le norme stabilite nella presente direttiva. Nella determinazione della sanzione è opportuno tenere conto della ripetizione della violazione delle norme da parte di un operatore commerciale.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Ai fini di un'efficace attuazione della politica riguardante le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare, è opportuno che la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il riesame dovrebbe inoltre soffermarsi su un'eventuale giustificazione, in futuro, della tutela, oltre che dei fornitori di piccole e medie dimensioni, anche degli acquirenti di prodotti alimentari di piccole e medie

(19) Ai fini di un'efficace attuazione della politica riguardante le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare, è opportuno che la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il riesame dovrebbe inoltre soffermarsi su ***un possibile ampliamento degli elenchi delle pratiche commerciali sleali di cui alla presente direttiva e su*** un'eventuale giustificazione, in futuro, della tutela, oltre che dei fornitori di piccole e medie dimensioni, anche degli

dimensioni lungo la filiera alimentare,

acquirenti di prodotti alimentari di piccole e medie dimensioni lungo la filiera alimentare,

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore ***che è una piccola e media impresa*** nel vendere prodotti alimentari ad un acquirente ***che non è una piccola e media impresa***.

Emendamento

2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate da un fornitore nel vendere prodotti alimentari ad un acquirente.

Motivazione

È fondamentale che la direttiva copra tutti gli operatori della filiera alimentare al fine di evitare che le pratiche commerciali sleali si diffondano nella filiera e che le imprese eludano le norme che vietano tali pratiche. La modifica che sostituisce "operatori di piccole e medie dimensioni" con "tutti gli operatori" dovrebbe applicarsi in tutto il testo.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) "acquirente": qualsiasi persona fisica o giuridica ***stabilita nell'Unione*** che acquista prodotti alimentari nel quadro di un'operazione commerciale. ***Il*** termine "acquirente" può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;

Emendamento

a) "acquirente": qualsiasi persona fisica o giuridica, ***indipendentemente dal suo luogo di stabilimento***, che acquista prodotti ***agricoli e*** alimentari nel quadro di un'operazione commerciale, ***per trasformarli, distribuirli o venderli, e/o presta servizi connessi a tali prodotti nell'Unione***; il termine "acquirente" può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;

Motivazione

L'emendamento mira a includere nell'ambito di applicazione della direttiva gli operatori che,

pur essendo stabiliti al di fuori dell'UE, acquistano e vendono prodotti sul mercato dell'UE. In tal modo si eviterebbe che un acquirente possa non rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva semplicemente trasferendo il proprio luogo di stabilimento al di fuori dell'UE.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) "fornitore": qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica, **indipendentemente dal suo luogo di stabilimento**, che vende prodotti alimentari. **Il** termine "fornitore" può includere un gruppo di tali produttori agricoli o di tali persone fisiche e giuridiche, comprese le organizzazioni di produttori **e** le associazioni di organizzazioni di produttori;

Emendamento

b) "fornitore": qualsiasi produttore agricolo, **trasformatore di alimenti** o persona fisica o giuridica, **stabilita nell'Unione**, che vende prodotti alimentari; **il** termine "fornitore" può includere un gruppo di tali produttori agricoli o di tali persone fisiche e giuridiche, comprese le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori **o le cooperative agricole**;

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero tutelare soltanto i fornitori stabiliti nell'UE dato che i fornitori europei non ricevono un trattamento analogo nei paesi terzi. Le cooperative hanno la loro identità giuridica e dovrebbero rientrare nel presente articolo.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) "**piccola e media impresa**": **un'impresa ai sensi della definizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹⁴**;

Emendamento

soppresso

¹⁴ *Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,*

piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Motivazione

Conformemente alle modifiche che ampliano l'ambito di applicazione della direttiva, non è necessario definire una piccola e media impresa.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) "dipendenza economica": una relazione in cui l'acquirente è responsabile di almeno il 30% del fatturato del fornitore;

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) "prodotti alimentari": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato destinati all'alimentazione *e* i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati a partire da tali prodotti per essere destinati all'alimentazione;

d) "prodotti **agricoli o** alimentari": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato destinati all'alimentazione, i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati a partire da tali prodotti per essere destinati all'alimentazione *e i prodotti agricoli*;

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) "prodotti alimentari deperibili": i prodotti alimentari che **diventano inadatti** al consumo **umano se non immagazzinati, trattati, imballati o altrimenti conservati**

e) "prodotti alimentari deperibili": i prodotti **agricoli e** alimentari che **sono naturalmente idonei alla commercializzazione e** al consumo **per un**

onde evitare che diventino inadatti a tale tipo di consumo.

periodo di al massimo trenta giorni o che necessitano di una temperatura e di condizioni di imballaggio regolate per l'immagazzinamento, e/o la commercializzazione e/o il trasporto;

Motivazione

Emendamento volto a fornire un chiarimento.

Emendamento 23

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) "prodotti non deperibili": i prodotti diversi dai prodotti alimentari deperibili;

Emendamento 24

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) "pratica commerciale sleale": qualsiasi pratica che si discosta dalle buone pratiche commerciali, è in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ed è imposta unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte;

Motivazione

È fondamentale introdurre una definizione di pratiche commerciali sleali e un divieto generale delle stesse per impedire ai soggetti con più potere nella filiera di escogitare nuove forme di pratiche commerciali sleali e eludere la direttiva.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché **almeno** le seguenti pratiche commerciali **sleali** siano vietate:

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) l'acquirente versa al fornitore il corrispettivo a lui spettante per prodotti alimentari deperibili dopo oltre 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura del fornitore, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti alimentari deperibili, se tale data è successiva. Il divieto lascia impregiudicate:

Emendamento

a) l'acquirente versa al fornitore il corrispettivo a lui spettante per prodotti **agricoli o** alimentari deperibili dopo oltre 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura del fornitore, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti **agricoli o** alimentari deperibili, se tale data è successiva. Il divieto lascia impregiudicate:

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'acquirente versa al fornitore il corrispettivo a lui spettante per prodotti non deperibili dopo oltre 60 giorni di calendario dal ricevimento della fattura del fornitore, oppure dopo oltre 60 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti alimentari deperibili, se tale data è successiva. Il divieto lascia impregiudicate:

- le conseguenze dei ritardi di pagamento e i mezzi di ricorso di cui alla direttiva

2011/7/UE;

- la possibilità che un acquirente e un fornitore concordino una clausola di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Motivazione

L'emendamento estende la copertura della direttiva ai prodotti non deperibili senza pregiudicare la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento e la clausola di "ripartizione del valore" introdotta dal regolamento OCM.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'acquirente annulla ordini di prodotti alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti;

Emendamento

b) l'acquirente annulla ordini di prodotti **agricoli o** alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti;

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'acquirente modifica unilateralmente e retroattivamente le condizioni dell'accordo di fornitura relative alla frequenza, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità o ai prezzi dei prodotti alimentari;

Emendamento

c) l'acquirente modifica unilateralmente e retroattivamente le condizioni dell'accordo di fornitura relative alla frequenza, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità o ai prezzi dei prodotti **agricoli o** alimentari, **o ai termini di pagamento;**

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'acquirente vende prodotti agricoli o alimentari sottocosto;

Motivazione

La vendita sottocosto dovrebbe rientrare nella presente direttiva, trattandosi della denuncia presentata più frequentemente dal settore agricolo.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il fornitore paga per gli sprechi di prodotti alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore.

d) il fornitore paga per gli sprechi di prodotti ***agricoli o*** alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) l'acquirente recede unilateralmente dall'accordo di fornitura;

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) l'acquirente informa il fornitore di qualsiasi trattamento differenziato che l'acquirente concede o intende concedere a marchi concorrenti di sua proprietà o da esso gestiti; il trattamento differenziato include almeno un'azione o comportamento specifico dell'acquirente riguardo a: a) listino, b) spazio in negozio e c) margini commerciali;

Motivazione

La definizione di questa pratica commerciale sleale fa riferimento all'articolo 6 della proposta di regolamento sugli intermediari online. Come spiegato in precedenza, la concorrenza leale tra marchi indipendenti e marchi di proprietà dei rivenditori è essenziale per promuovere l'innovazione e la concorrenza basata sul merito. Se i rivenditori integrati verticalmente intendono concedere vantaggi ai propri marchi, i fornitori di marchi indipendenti dovrebbero essere informati, quanto meno, dell'esistenza e dell'ambito di tali misure, per adattare le strategie competitive a tali condizioni di mercato squilibrate.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) l'acquirente riduce in modo non trasparente la quantità e/o il valore dei prodotti agricoli o alimentari di qualità standard;

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quinquies) l'acquirente minaccia di ricorrere o ricorre a ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore se quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e

**legali che gli spettano, compresa la
presentazione di denunce e la
cooperazione con le autorità di contrasto
nazionali;**

Motivazione

La definizione di questa pratica commerciale sleale è necessaria per tutelare i fornitori dalle ritorsioni commerciali (come ad es. la parziale riduzione delle quantità ordinate o la risoluzione del contratto di fornitura) qualora intraprendano azioni legali per far valere i loro diritti contrattuali e i diritti tutelati dalla presente direttiva.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

**d sexies) l'acquirente subordina la
conclusione dell'accordo di fornitura e la
collaborazione commerciale a una
compensazione sotto forma di merci e
servizi;**

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

**d septies) l'acquirente esige che i
fornitori si facciano carico dei costi
finanziari dovuti a previsioni imprecise
fornite dall'acquirente;**

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d octies) l'acquirente riduce

parzialmente o totalmente gli acquisti previsti da contratti in essere al fine di imporre una modifica del contratto esistente o di negoziare un nuovo contratto;

Motivazione

Questa pratica commerciale sleale fa riferimento al Libro verde della Commissione sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa (sezione 5.6) e alla SCI. Spesso gli acquirenti non devono neppure risolvere il contratto di fornitura per ottenere vantaggi sleali, è sufficiente che riducano il volume degli acquisti.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d nonies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d nonies) l'acquirente intraprende attività di comunicazione o promozionali e applica politiche commerciali che danneggiano o potrebbero danneggiare l'immagine di prodotti recanti un'indicazione geografica ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012^{1bis}, (CE) n. 110/2008^{1ter} o (UE) n. 251/2014^{1quater};

^{1bis} Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

^{1ter} Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

^{1 quater} Regolamento (UE) n. 251/2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

Motivazione

Le indicazioni geografiche sono spesso oggetto di una vasta gamma di pratiche che producono l'effetto di svalutare la loro immagine, come vendite sotto costo, aste in cui vince chi presenta l'offerta più bassa, promozioni sconsiderate ecc.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d decies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d decies) l'acquirente emette una cambiale in bianco per le materie prime trasferite e il fornitore non ha l'obbligo di rilasciare garanzie per i prodotti agricoli o alimentari trasferiti ma non ancora pagati;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d undecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d undecies) l'acquirente impone un pagamento per l'inserimento in listino del prodotto agricolo o alimentare del fornitore;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d duodecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d duodecies) l'acquirente restituisce i prodotti consegnati e rimasti invenduti, impone un pagamento per lo smaltimento di tali prodotti, impone al fornitore un pagamento per i prodotti non utilizzati che sono scaduti, salvo nel caso dei prodotti forniti per la prima volta al commerciante, nonché per i prodotti per i quali il fornitore aveva chiesto espressamente la vendita ed era stato avvertito per iscritto che avrebbero potuto giungere a scadenza, a causa di uno scarso giro d'affari;

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d terdecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d terdecies) l'acquirente impone un pagamento per la consegna del prodotto agricolo o alimentare in un luogo diverso dal luogo di consegna concordato;

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quaterdecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quaterdecies) l'acquirente impone un pagamento per lo stoccaggio e la manipolazione dopo la consegna del prodotto agricolo o alimentare;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quindecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quindecies) l'acquirente impone un pagamento per una riduzione del fatturato, delle vendite o del margine del fornitore a causa della diminuzione delle vendite di un determinato prodotto agricolo o alimentare;

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d sexdecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d sexdecies) l'acquirente vende prodotti agricoli o alimentari al consumatore finale a un prezzo inferiore a qualsiasi prezzo di acquisto nella catena di approvvigionamento del prodotto in questione, che è soggetto all'IVA, salvo nel caso di prodotti prossimi alla scadenza, ritiro di un prodotto agricolo o alimentare dall'assortimento o svendita completa a causa della chiusura di una struttura di vendita;

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d septdecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d septdecies) l'acquirente subordina la conclusione di un accordo di fornitura e la collaborazione commerciale all'obbligo di partecipare a sconti o a vendite riducendo il prezzo di acquisto a spese del fornitore;

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate, se non concordate in termini chiari ed univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura:

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate, se non concordate in termini chiari ed univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura **o se sono il risultato della dipendenza economica del fornitore dall'acquirente, che permette all'acquirente di imporre tali termini:**

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che le pratiche elencate all'articolo 3, paragrafo 2, dovrebbero essere vietate anche nel caso in cui l'accordo tra le due parti derivi dalla dipendenza economica del fornitore.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'acquirente restituisce al fornitore prodotti alimentari rimasti invenduti;

Emendamento

a) l'acquirente restituisce al fornitore prodotti **agricoli e** alimentari rimasti invenduti;

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'acquirente si rifiuta di ricevere o rilevare il quantitativo contrattuale di prodotti agricoli o alimentari secondo il programma di acquisto stipulato, ossia alla scadenza dell'obbligo di consegna per

il fornitore, salvo in casi giustificati stabiliti dall'accordo di fornitura;

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) l'acquirente elimina i prodotti dall'elenco dei prodotti contrattuali che il fornitore consegna al cliente o riduce significativamente un ordinativo di un determinato prodotto agricolo o alimentare senza preavviso scritto entro il periodo stabilito nel contratto o entro un termine non inferiore a 30 giorni nel caso in cui la scadenza non sia stabilita dall'accordo;

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'acquirente impone un ***pagamento*** al fornitore come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione o ***l'inserimento in listino*** dei prodotti alimentari di quest'ultimo;

b) l'acquirente impone un ***contributo*** al fornitore come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione ***e/o la collocazione*** dei prodotti ***agricoli e*** alimentari di quest'ultimo ***sugli scaffali presso i punti di vendita dell'acquirente, salvo nel caso in cui il fornitore richieda espressamente all'acquirente l'immagazzinamento, l'esposizione e/o la collocazione dei suoi prodotti su un determinato scaffale presso il punto di vendita dell'acquirente;***

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'acquirente condivide con terzi informazioni riservate connesse al contratto di fornitura, compresi i segreti commerciali che il fornitore ha condiviso con l'acquirente, o ne fa un utilizzo improprio, intenzionalmente o per negligenza;

Motivazione

Pratica che figurava nel Libro verde della Commissione sulle pratiche commerciali sleali.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) l'acquirente esercita una ritorsione commerciale, o minaccia di farlo, nei confronti del fornitore per mezzo di pratiche come la cancellazione di prodotti dal listino, l'arresto dei servizi di condivisione dei dati, le promozioni eccessive, i ritardi di pagamento, le trattenute unilaterali e/o il blocco delle promozioni, al fine ottenere condizioni migliori nei contratti esistenti o nel negoziare nuovi contratti;

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) l'acquirente impone o tenta di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del suo rischio economico;

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) il fornitore paga i costi di promozione dei prodotti alimentari venduti dall'acquirente. Prima di una promozione e se tale promozione è avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifica il periodo e indica la quantità prevista dei prodotti alimentari da ordinare;

Emendamento

c) il fornitore paga i costi di promozione dei prodotti **agricoli o** alimentari venduti dall'acquirente. Prima di una promozione e se tale promozione è avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifica il periodo e indica la quantità prevista dei prodotti **agricoli o** alimentari da ordinare;

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) il fornitore paga all'acquirente i costi di commercializzazione dei prodotti alimentari.

Emendamento

d) il fornitore paga all'acquirente i costi di commercializzazione dei prodotti **agricoli o** alimentari.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) l'acquirente trasferisce i costi di trasporto e di immagazzinamento al fornitore o al produttore.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che

le clausole contrattuali o le prassi che escludono gli interessi di mora per i ritardi di pagamento siano vietate conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2011/7/UE.

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Relazioni contrattuali

- 1. Un fornitore può esigere che qualsiasi consegna dei suoi prodotti agricoli e alimentari a un acquirente sia oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta di contratto da parte del primo acquirente.**
- 2. Ogni contratto o offerta di contratto di cui al paragrafo 1:**
 - a) è stipulato prima della consegna;**
 - b) è stipulato per iscritto; e**
 - c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:**
 - i) il prezzo da pagare alla consegna, che:**
 - è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o**
 - è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati;**
 - ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;**
 - iii) la durata del contratto, che può**

essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli; nonché

vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati gli articoli 148 e 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

4. Gli Stati membri possono individuare, condividere e promuovere le migliori pratiche in materia di contrattualizzazione a lungo termine, al fine di rafforzare la posizione negoziale dei produttori nella filiera agricola e alimentare.

Motivazione

L'emendamento, in linea con il regolamento unico OCM, dà la possibilità a tutti i fornitori (non solo agli agricoltori) di chiedere contratti scritti, consentendo anche agli Stati membri di incoraggiare una maggiore contrattualizzazione tra i diversi attori della filiera agricola e alimentare.

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 ter

Pratiche commerciali sleali generali

Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali sleali generali siano vietate:

- a) imposizione o tentativo di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato o sproporzionato dei rischi economici dell'acquirente;**
- b) imposizione o tentativo di imporre**

al fornitore uno squilibrio significativo di diritti e obblighi nella relazione commerciale prima, durante o dopo il contratto.

Motivazione

1) Questa pratica commerciale sleale generale deriva dalla definizione di pratica commerciale sleale di cui alla relazione che precede la proposta e al Libro verde della Commissione sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa (sezione 5.4) e alla SCI.2) Questa pratica commerciale sleale fa anche riferimento all'articolo L442-6 del Code de Commerce francese. Uno squilibrio significativo in una relazione commerciale può sussistere, ad esempio, quando il contratto prevede condizioni ambigue che lasciano all'acquirente un margine per eseguire o modificare il contratto.

Emendamento 62

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1**

Testo della Commissione

Ogni Stato membro designa un'autorità pubblica incaricata di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale (di seguito, "autorità di contrasto").

Emendamento

Ogni Stato membro designa un'**unica** autorità pubblica incaricata di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale (di seguito, "autorità di contrasto").

Motivazione

È necessario stabilire una sola autorità pubblica di controllo poiché la moltiplicazione delle autorità di contrasto negli Stati membri potrebbe provocare una mancanza di omogeneità e ridurre l'efficacia dei controlli.

Emendamento 63

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di contrasto designata abbia le risorse necessarie, comprese risorse di bilancio e competenze sufficienti, per

adempiere ai propri obblighi.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Autorità competente

- 1. L'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata è competente a indagare sulle pratiche commerciali sleali commesse dall'acquirente.*
- 2. Se un fornitore consegna i propri prodotti a un destinatario collegato all'acquirente ma stabilito in uno Stato membro che non corrisponde al luogo di stabilimento dell'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata, l'autorità di contrasto di tale Stato membro è competente a indagare sulle pratiche commerciali sleali commesse dall'acquirente. Il destinatario dei prodotti è considerato responsabile in solido per le infrazioni commesse.*
- 3. Se l'acquirente è stabilito al di fuori dell'Unione, l'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore è competente a indagare sulle pratiche commerciali sleali commesse nei confronti del fornitore.*
- 4. L'autorità competente è anche responsabile di indagare sulle pratiche commerciali sleali relative alla prestazione di servizi connessi all'accordo di fornitura. L'acquirente e, se del caso, il destinatario terzo delle merci sono considerati responsabili in solido delle eventuali violazioni commesse da un fornitore terzo di servizi correlati.*

Motivazione

L'emendamento riguarda le norme giurisdizionali e il paragrafo 4 intende garantire che gli accordi sui servizi siano soggetti al controllo delle autorità e che gli operatori non UE non evitino, di fatto, la giurisdizione dell'Unione rifiutando di assoggettarsi alle decisioni adottate dalle autorità competenti (se non operano nello Stato membro in cui è stabilita l'autorità, qualsiasi sanzione o misura correttiva adottata dall'autorità potrebbe non essere applicata). Tale paragrafo garantisce che i servizi siano disciplinati sulla base dell'accordo di fornitura in termini di giurisdizione e di responsabilità solidale, pertanto gli accordi di servizio delle alleanze internazionali saranno sottoposti a verifica da parte delle autorità nazionali dei membri dell'alleanza UE e questi ultimi saranno considerati responsabili in solido con la alleanza stessa (altrimenti una alleanza di acquirenti dell'UE stabilita in Svizzera potrebbe semplicemente violare tutte le risoluzioni delle autorità competenti dell'UE se non detiene alcuna attività nel territorio dell'autorità competente).

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un fornitore presenta una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.

Emendamento

1. Un fornitore presenta una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata ***o all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore. Nel secondo caso, l'autorità di contrasto trasmette la denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.***

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Un fornitore può presentare una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito. L'autorità di contrasto di tale Stato membro

trasmette la denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.

Motivazione

Alcune PMI potrebbero non avere le risorse per indirizzare le loro denunce in paesi diversi da quello in cui sono stabilite. Pertanto dovrebbero avere la possibilità di chiedere l'intervento dell'autorità di contrasto del loro paese, che funga da interlocutore nella procedura di appalto.

Emendamento 67

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Le organizzazioni di **produttori** o le associazioni di organizzazioni di **produttori** di cui uno o più membri, o uno o più membri dei rispettivi membri, si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata hanno il diritto di presentare una denuncia.

Emendamento

2. Le organizzazioni di **fornitori** o le associazioni di organizzazioni di **fornitori** di cui uno o più membri, o uno o più membri dei rispettivi membri, si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata hanno il diritto di presentare una denuncia **e di essere parti del procedimento.**

Motivazione

Ai fini della coerenza con i termini usati nella direttiva, la presente disposizione dovrebbe fare riferimento alle associazioni di fornitori. Le associazioni che presentano una denuncia dovrebbero essere accettate quali parti che intervengono nei procedimenti. In Spagna, le associazioni che presentano una denuncia non godono di uno status giuridico a norma del diritto in materia di catena alimentare e, conseguentemente, non hanno accesso ai procedimenti neanche le singole vittime delle pratiche commerciali sleali (fattore paura) né le associazioni che le rappresentano.

Emendamento 68

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. L'autorità di contrasto garantisce la riservatezza dell'identità del denunciante,

Emendamento

3. L'autorità di contrasto garantisce la riservatezza dell'identità del denunciante e

se da lui appositamente richiesto, e di qualunque altra informazione la cui divulgazione sia da lui ritenuta lesiva dei suoi interessi. Il denunciante specifica le informazioni in questione ***in un'eventuale richiesta di trattamento riservato***.

di qualunque altra informazione la cui divulgazione sia da lui ritenuta lesiva dei suoi interessi. Il denunciante specifica le informazioni in questione.

Motivazione

L'emendamento garantisce che le denunce siano anonime al fine di eliminare il fattore "paura".

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se l'autorità di contrasto ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei motivi della sua decisione.

Emendamento

4. Se l'autorità di contrasto ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa ***immediatamente*** il denunciante dei motivi della sua decisione.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'autorità di contrasto fissa un periodo di tempo ragionevole per avviare e condurre le indagini e, una volta conclusi tale periodo, adotta una decisione motivata e ne informa le parti.

Motivazione

L'emendamento garantisce un periodo adeguato per avviare, svolgere e concludere le indagini e per comunicare alle parti la decisione adottata dall'autorità di contrasto.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;

Emendamento

a) avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, **comprese le denunce anonime o quelle degli informatori**;

Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) chiedere agli acquirenti e ai fornitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare indagini sulle pratiche commerciali vietate;

Emendamento

b) chiedere agli acquirenti e ai fornitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare indagini sulle pratiche commerciali vietate **che si sono verificate nel rapporto commerciale e valutare se siano vietate o si discostino dalle buone pratiche commerciali**;

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera d

Testo della Commissione

d) imporre una sanzione pecuniaria **all'autore della violazione**. La sanzione è **efficace, proporzionata e dissuasiva e tiene** conto della natura, della durata e della gravità della violazione;

Emendamento

d) imporre una sanzione pecuniaria **e, se necessario, sanzioni dissuasive di altro tipo alla persona fisica o giuridica che ha compiuto una violazione della presente direttiva, in conformità del diritto nazionale**. La sanzione **pecuniaria e, se necessario, quella di altro tipo sono efficaci, proporzionate e dissuasive e tengono** conto della natura, della durata e della gravità della violazione **nonché delle eventuali violazioni precedenti e ripetute della presente direttiva**;

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera e

Testo della Commissione

e) pubblicare le decisioni adottate relativamente alle lettere c) e d);

Emendamento

e) pubblicare le decisioni adottate relativamente alle lettere c) e d), **compreso il valore della sanzione pecuniaria nonché, laddove possibile, proteggere la riservatezza del denunciante qualora lo richieda;**

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera f

Testo della Commissione

f) informare gli acquirenti e i fornitori in merito alle sue attività, mediante relazioni annuali che, tra l'altro, indichino il numero delle denunce ricevute e descrivano le indagini da essa avviate e concluse. Per ogni indagine, la relazione contiene una illustrazione sommaria del caso e l'esito dell'indagine.

Emendamento

f) informare gli acquirenti e i fornitori in merito alle sue attività, mediante relazioni annuali che, tra l'altro, indichino il numero delle denunce ricevute e descrivano le indagini da essa avviate e concluse. Per ogni indagine, la relazione contiene una illustrazione sommaria del caso, **le conclusioni** dell'indagine condotta **e informazioni sull'esito della procedura nonché sulla decisione adottata e una tipologia delle pratiche commerciali sleali identificate.**

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Mediazione o meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie

1. Fatti salvi i poteri e gli obblighi dell'autorità di contrasto stabiliti

all'articolo 6, gli Stati membri possono incoraggiare il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie in caso di controversia tra un fornitore e un acquirente dovuta a pratiche commerciali sleali quali definite all'articolo 2.

2. Il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie non pregiudica il diritto del fornitore di presentare una denuncia, come indicato all'articolo 5.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 ter

Sanzioni

1. Gli Stati membri impongono sanzioni per le violazioni della presente direttiva. L'importo minimo della sanzione imposta è pari ad almeno il 2% del fatturato complessivo dell'acquirente, che figura nel suo ultimo rendiconto finanziario.

2. Qualora l'acquirente ripeta la stessa pratica commerciale sleale, l'importo della sanzione imposta è equivalente a quello di cui al paragrafo 1 aumentato del 20% per ogni ripetizione della violazione.

Motivazione

Il presente nuovo articolo mira a standardizzare i criteri per definire le sanzioni a livello europeo, seguendo l'esempio di altre disposizioni dell'UE, lasciando impregiudicate le prerogative nazionali di decidere il valore della sanzione.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione e le autorità di contrasto degli Stati membri formano insieme una rete di pubbliche autorità che applicano in stretta cooperazione le disposizioni della presente direttiva. Le ulteriori modalità di cooperazione in seno alla rete, tra l'altro in termini di informazione, consultazione e assegnazione dei casi di pratiche commerciali sleali transfrontaliere, sono definite e riviste dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri.

Motivazione

Il coordinamento a livello dell'Unione è fondamentale per garantire che le pratiche commerciali sleali riguardanti soggetti di vari Stati membri e di paesi terzi siano trattate in modo equo e che le autorità di contrasto siano in grado di condividere le informazioni, assegnare i casi di pratiche commerciali sleali transfrontaliere e coordinare i rispettivi approcci. La proposta di istituire una rete a livello di UE si basa sull'esperienza della rete europea per la concorrenza (regolamento 1/2003).

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Osservatori nazionali

- 1. Gli Stati membri istituiscono osservatori nazionali per il monitoraggio del funzionamento della filiera agroalimentare.**
- 2. Gli osservatori nazionali si occupano almeno di:**
 - a) monitorare e valutare le pratiche commerciali sleali attraverso lo**

svolgimento di sondaggi e analisi di mercato;

b) segnalare ogni violazione riscontrata all'autorità di contrasto;

c) elaborare relazioni e raccomandazioni; e

d) assistere le autorità di contrasto nel fornire informazioni in conformità degli articoli 7 e 9.

Motivazione

La trasparenza del mercato è un elemento fondamentale per garantire il buon funzionamento della catena di valore. Tale strumento si rivelerebbe molto utile anche per valutare l'attuazione della normativa in vista delle future revisioni della legislazione dell'UE e per facilitare lo scambio dei dati nazionali.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Per contrastare le pratiche commerciali sleali, gli Stati membri possono prevedere norme nazionali *che vadano al di là* di quelle previste *agli articoli 3, 5, 6 e 7*, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno.

Emendamento

Per **garantire un più alto livello di protezione e** contrastare le pratiche commerciali sleali, gli Stati membri possono prevedere norme nazionali **più rigorose** di quelle previste **nella presente direttiva**, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno.

Motivazione

Lo scopo degli emendamenti è garantire la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, rispettare la sussidiarietà nell'attuazione e dare agli Stati membri la possibilità di disporre di norme più rigorose di quelle previste dalla direttiva.

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. La relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti l'applicazione e il rispetto delle norme ai sensi della presente direttiva nello Stato membro interessato nel corso dell'anno precedente.

Emendamento

1. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione ***sull'applicazione della direttiva incentrata in particolare*** sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. La relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti l'applicazione e il rispetto delle norme ai sensi della presente direttiva nello Stato membro interessato nel corso dell'anno precedente.

Emendamento 82

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. ***Non prima di*** tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le sue principali conclusioni.

Emendamento

1. ***Entro*** tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. ***Nel quadro della valutazione è presa in esame l'esigenza di definire ulteriori pratiche commerciali sleali.***

Emendamento 83

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Tale valutazione riguarda i seguenti aspetti, senza limitarsi ad essi:
a) l'efficacia nel tutelare gli attori più deboli della filiera agricola e alimentare dalle pratiche commerciali sleali;

- b) l'efficacia della cooperazione tra autorità di contrasto competenti;*
- c) la possibilità di nominare un'autorità di regolamentazione europea per applicare e monitorare la normativa dell'Unione nella filiera alimentare.*

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare
Riferimenti	COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 2.5.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 31.5.2018
Relatore per parere Nomina	Pilar Ayuso 29.5.2018
Esame in commissione	29.8.2018
Approvazione	10.9.2018
Esito della votazione finale	+ : 55 - : 5 0 : 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaecker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Mihai Țurcanu
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex Mayer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

55	+
ALDE	Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset
ECR	Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska
EFDD	Evi Eleonora, Piernicola Pedicini
ENF	Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn
PPE	Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Mihai Țurcanu, Adina-Ioana Vălean
S&D	Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli
Verts/ALE	Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

5	-
ALDE	Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds
ECR	John Procter

5	0
GUE/NGL	Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti